



**TRIBUNALE DI BELLUNO**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa numero 980/2020 RG, promossa con atto di citazione notificato il 19.10.2020 da:

██████████ (██████████).

Rappresentato e difeso dall'Avv. Alvisè Antinucci e con domicilio eletto presso il suo studio in Belluno, Viale Fantuzzi, 6, come da mandato a margine dell'atto di citazione;

**CONTRO**

ITAS MUTUA Spa (C.F. 00110750221), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Alessandro Molinari.

Rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Girardi ed elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero n. 139 presso il suo studio, come da mandato in calce ed allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

\*

OGGETTO: Assicurazione contro i danni;

\*

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE ██████████

nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta ITAS MUTUA spa in relazione alla polizza stipulata con SDL centrostudi spa unipersonale n.



91/M10282700 e avente ad oggetto, per quanto riguarda la presente fattispecie, la copertura dei danni sofferti dal sig. [REDACTED] per spese affrontate in connessione con la pretesa fatta valere nel giudizio n. RG 620/2015 del Tribunale di Belluno, in relazione al caso assicurativo descritto negli atti del presente giudizio, condannarsi la convenuta al versamento a favore dell'attore di € 8.992,80, oltre interessi, ovvero diversa somma ritenuta congrua e dovuta all'esito dell'espletata istruttoria.

Rifusioni delle spese e competenze di giudizio, nonché quelle relative alla mediazione giusta fattura allegata in atti.

\*

#### CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA ITAS MUTUA

- in via preliminare:

rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa invocata, per i motivi indicati nel paragrafo;

- in via principale:

rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;

- in ogni caso:

con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.

\*

#### MOTIVAZIONE

1) Il sig. [REDACTED] ha esposto quanto segue (comparsa conclusionale, testuale).

*Con atto di citazione notificato alla convenuta il 19.10.2020 il sig. [REDACTED]*

*[REDACTED] citava in giudizio ITAS Mutua deducendo che:*

*- nel 2014 egli entrava in contatto con la Società SDL Centrostudi spa con sede in Brescia, specializzata nell'analisi delle condizioni di conto corrente, o comunque dei rapporti bancari, al fine di valutare se le condizioni applicate ai Clienti prevedano degli interessi usurari;*

*- egli sottoponeva alla Società la documentazione attestante le condizioni*



*contrattuali allo stesso praticate da Unicredit Banca spa nella concessione del mutuo ipotecario n. 3365404 di € 49.000,00 contratto in data 28.08.2006;*

*- SDL assicurava al Cliente che detto rapporto contrattuale risultava produttivo di interessi oltre il tasso soglia, nello specifico rilasciava al cliente un parere pro veritate nel quale si legge "Si conferma che alla data della sottoscrizione del contratto in oggetto il tasso di interesse concordato era usurario" e che per l'effetto di tale accertamento predetto mutuo doveva considerarsi a titolo gratuito ex art 1815 cc "come da evoluzione della più recente ed efficace giurisprudenza". (doc 1).*

*Alla luce di predetta risultanza, la stessa SDL proponeva al Cliente di agire in giudizio per ottenere tutela, attraverso uno studio legale di riferimento della stessa SDL, che faceva capo agli avvocati Sambugaro e Poncini, evidenziando altresì esplicitamente l'esistenza di una polizza assicurativa collettiva ITAS - n. 91/M10282700 - appositamente stipulata per coprire le spese connesse alle ipotesi di azioni giudiziarie radicate nei confronti di istituti bancari sulla scorta della valutazione preliminare effettuata da SDL, ove predette azioni legali stesse risultassero soccombenti e vi fosse un pregiudizio di spesa in capo al cliente.*

*L'attore pertanto - indotto da SDL - accettava di proporre l'azione giudiziale contro Unicredit, forte del presupposto che esistesse siffatta copertura assicurativa, le cui clausole generali prevedevano, all'art 11, come oggetto del contratto, il rimborso a favore del Cliente di tutte le spese legali inerenti alla citata controversia giudiziale, e nello specifico:*

- 1) le spese sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia redatta dal professionista su incarico di SDL;*
- 2) le spese relative al CTP anticipate dall'assicurato;*
- 3) le spese di CTU determinate dal magistrato;*
- 4) le spese legali di controparte;*
- 5) le spese legali di parte*



6) le eventuali altre spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato.

All'art 12 lett b) delle medesime condizioni generali si definiva il caso assicurativo che coincideva con l'ipotesi in cui "l'assicurato accerti con l'aver commissionato a SDL una perizia, che la controparte (banca, finanziaria ecc), abbia applicato/praticato usura e/o anatocismo (o altri vizi finanziari) su determinati rapporti ( c/C - mutui - leasing - derivati ecc) chiusi o in essere con la controparte di cui sopra per cui decida di agire stragiudizialmente e/o giudizialmente per ottenere ragione di quanto certificato nelle perizie" "Il legale sarà incaricato dall'assicurato su indicazione di SDL".

Al successivo art. 13 delle condizioni generali si precisa che "l'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU nominato dal giudice abbia a cassare le perizie fatte redigere da SDL" , ma con appendice contrattuale alla polizza, le parti convenivano che "l'insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per qui casi in nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale". (doc.2)

L'attore, pertanto, tramite SDL, dava incarico di redigere il relativo elaborato peritale, poi effettivamente realizzato dal dott. Alessandro Cotturri e dall'avv. Massimo Meloni (doc.3) i quali confermavano la fondatezza del parere pro veritate riferito da SDL e pertanto la fondatezza delle doglianze dell'attore.

Pertanto, in ragione di siffatte risultanze oggettive, con atto di citazione depositato il 29.04.2015 l'Altinier radicava avanti al tribunale di Belluno il giudizio RG 620/2015 nei confronti di Unicredit volto a far riconoscere il carattere usurario del rapporto e disporre le consequenziali restituzioni (doc 4).

All'esito del giudizio, senza neppur dare ingresso alla CTU, il Tribunale di Belluno respingeva la domanda, con sentenza n. 466/2017, ritenendo di non condividere la prospettazione attorea e ritenendo comunque non sufficientemente provata la domanda, condannando vieppiù l'Altinier alla rifusione delle spese legali. (doc.5).



*L'attore, in adempimento, versava tutto quanto dovuto per la gestione dell'intera procedura, ovvero e nel dettaglio:*

- € 1.975,30 all'avv. Poncini, per spese di patrocinio (doc 6);*
  - € 4.000 ad Unicredit per rimborso delle spese legali di soccombenza nella citata causa (doc 7);*
  - € 2.800 a SDL per la redazione e l'analisi contabile del mutuo (doc.8)*
  - € 217,50 per imposta di registro su sentenza (doc 9)*
- per un totale così di € 8.992,80.*

*L'attore, preso atto della soccombenza, attivava la garanzia legale ITAS, ma riceveva dalla Compagnia la missiva del 21.05.2018 mediante la quale Essa declinava il sinistro entrando nel merito della questione ossia in quanto - a suo avviso - le domande attoree azionate in quel giudizio sarebbero risultate poco supportate sotto il profilo probatorio, sicchè il Giudice non aveva nemmeno disposto la CTU. (doc 10).*

*(...)*

Ha quindi introdotto il giudizio, formulando le conclusioni come sopra riportate.

2) La Compagnia assicurativa si è costituita ed ha eccepito quanto segue.

2.1) In via preliminare, ha eccepito la prescrizione della garanzia assicurativa.

Ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della polizza (doc. 2 fasc. avversario) "La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso".

Il primo comma del medesimo articolo precisa che "L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse "cassare" (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL".

L'appendice n. 1 alla polizza assicurativa (doc. 2 fasc. avversario) disciplina il caso in cui, al contrario, non venga dato accesso alla CTU prevedendo in tal caso che l'insorgenza del sinistro decorre dal momento del diniego all'accertamento



peritale (testualmente: "per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale").

Il momento esatto in cui sorge il sinistro va quindi individuato o quando il CTU "cassa" la perizia di SDL (e dunque al momento del deposito della CTU) o quando il giudice nega l'accesso alla CTU (rileva in tal caso la data dell'ordinanza di diniego). Da quel momento iniziano a decorrere i 24 mesi per la richiesta di indennizzo.

Nella fattispecie il giudice ha negato l'accesso all'indagine peritale con ordinanza del 26.04.2016, come risulta dallo storico della causa sub n. 620/2015 RG del Tribunale di Belluno che si allega (doc. 1) e la prima comunicazione di denuncia del sinistro è pervenuta alla Compagnia oltre il termine di 24 mesi previsto dal contratto – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ –, per cui il diritto all'indennizzo deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.

2.2) I presupposti di ordine soggettivo e oggettivo di operatività della polizza di tutela legale n. 91/M10282700 stipulata da ITAS Mutua (assicuratrice) con SDL Centrostudi (contraente) sono i seguenti.

A. Beneficiari di detta polizza sono i clienti SDL che stipulano un contratto di consulenza "GOLD" avente ad oggetto:

i) l'incarico per la redazione dell'analisi contabile del mutuo che il cliente SDL ha stipulato con un determinato istituto di credito, al fine di accertare, tramite redazione di una perizia econometrica certificata, eventuali profili di irregolarità dello stesso;

ii) il mandato per la successiva azione di tutela e/o di risarcimento danni e/o di difesa, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nei confronti dell'istituto di credito responsabile dell'applicazione dell'anatocismo e/o usura durante il rapporto di mutuo (doc. 2, art. 11 comma 4, fasc. avversario).

B. Oggetto della suddetta polizza di tutela legale è il rischio di soccombenza nei predetti giudizi dichiarato con sentenza e conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia (doc. 2, art. 11 comma 1, fasc. avversario).



C. Il rischio, l'alea, è elemento fondamentale di tale polizza, che appartiene dunque a tutti gli effetti alla categoria di contratti di assicurazione, nei quali la prestazione o la controprestazione non solo possono non essere esattamente determinate ma il loro stesso avverarsi dipende da un fattore d'incertezza; l'alea, è quell'elemento d'incertezza futuro che costituisce la ragione stessa del contratto e sulla base del quale sono stabilite, tra l'altro, l'entità del premio e le condizioni di operatività. Essendo tale polizza un contratto aleatorio, la realizzazione del vantaggio auspicato dalle parti dipende non dalla loro volontà, ma da eventi imprevedibili che esse stesse non possono controllare: la prestazione assicurativa è pertanto solo eventuale, condizionata dal verificarsi del sinistro, in mancanza del quale non trova alcuna ragion d'essere.

D. La componente di aleatorietà che contraddistingue la polizza n. 91/M10282700 è indicata nell'art. 13 delle condizioni generali, laddove si precisa che l'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse

“cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL; oppure quando il giudice decidesse di non dare accesso alla CTU (doc. 3 fasc. avversario) perché non ne ricorrono i presupposti (ad es: contrarietà della perizia alla documentazione contrattuale, natura esplorativa dell'accertamento richiesto, genericità delle argomentazioni contenute nella perizia....).

In entrambi i casi è quindi evidente la centralità della polizza perché qualora venisse disposta l'indagine peritale la perizia ha scopo di fornire al CTU elementi di valutazione di carattere contabile e giuridico che il consulente d'ufficio dovrà valutare sotto il profilo della rispondenza ai "principi normativi e/o contabili" in vigore; qualora invece il giudice decidesse di non dare ingresso all'accertamento peritale ciò accadrebbe perché la perizia non è idonea (visti i suoi contenuti) a supportare in nessun caso le ragioni delle domande proposte: se infatti la perizia risultasse poco chiara, incompleta, non fondata in fatto, sfornita di sostegno probatorio e documentale, la sua “cassazione” non sarebbe



conseguenza dell'opinabilità dei principi di diritto e contabili richiamati (che è il rischio assicurato) ma all'inadeguatezza dell'elaborato; in tali casi la soccombenza in giudizio da elemento di incertezza - costitutivo del rischio assicurato - diventa elemento di certezza privo del carattere di imprevedibilità e aleatorietà dell'evento che sono elementi costitutivi del rischio e in particolare di quello assicurato.

Proprio per garantire la diligenza professionale e la scientificità delle argomentazioni giuridico-normative alla base dell'azione giudiziale coperta dalla tutela legale, la polizza SDL Gold e il contratto SDL prevedono la "certificazione" (cfr. artt. 12 e 13 polizza) dell'elaborato peritale, cioè un'assunzione di responsabilità da parte di chi la redige circa il contenuto della stessa. La certificazione assolve alla duplice funzione di garantire all'assicuratore (Itas Mutua) che il destinatario della perizia (cliente di SDL) non intraprenda iniziative giudiziarie infondate e pretestuose qualora non ne ricorrano i presupposti e al cliente finale che in caso di incompletezza della perizia o infondatezza dei suoi contenuti a rispondere delle conseguenze (cioè della soccombenza in giudizio) sia per l'appunto chi ha redatto la perizia o comunque SDL che si è impegnata a far predisporre la relazione dai propri consulenti di fiducia.

La natura "certificata" della perizia econometrica è peraltro non solo la condizione di operatività della garanzia assicurativa, ma anche uno specifico impegno contrattualmente assunto dalla SDL nei confronti dei propri clienti all'art. 14 del contratto laddove viene espressamente precisato che la polizza copre le spese legali e tecniche relative alle controversie promosse sulla base della perizia "asseverata" redatta da SDL.

Nella fattispecie non risulta integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza.

L'iniziativa processuale contro la Unicredit S.p.a. è stata promossa da [REDACTED] sulla scorta di una perizia assolutamente inadeguata (peraltro nemmeno asseverata/certificata) a sostenere le ragioni di parte attrice.

L'inadeguatezza si ricava da alcuni passaggi della sentenza del Tribunale di Belluno (doc. 5 fasc. avversario) laddove si legge:





- che "il superamento del tasso soglia è stato prospettato come probabile, e non certo, dalla stessa parte attrice la quale, sul punto, ha svolto allegazioni generiche in merito alla possibilità che, sommando tutte le spese e remunerazioni individuate nel documento di sintesi contrattuale, gli interessi pattuiti risultassero superiori alla soglia";

- che "la tesi di parte attrice, secondo cui aggiungendo spese e remunerazioni vi sarebbe il superamento del tasso soglia è stata formulata con eccessiva genericità, non avendo la parte precisato con sufficiente chiarezza, nell'atto istruttivo, quali di tali spese e in che misura le stesse avrebbero determinato il denunciato sfioramento";

- che neppure nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha precisato quali remunerazioni e spese avrebbero determinato, nel caso concreto, il superamento del tasso soglia;

- che "la tesi attorea secondo cui ai fini della verifica circa il rispetto della normativa anti-usura in relazione agli interessi moratori vanno considerate altresì le remunerazioni e spese non appare condivisibile posto che solo agli interessi corrispettivi può essere riconosciuta una funzione remunerativa del capitale. Non altrettanto può dirsi per gli interessi moratori che assumono la funzione di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'obbligazione pecuniaria e di coercizione indiretta finalizzata a sollecitare lo spontaneo adempimento del debitore".

Sulla base di tale rilievi è agevole riscontrare che nella fattispecie l'alea del giudizio è del tutto assente in quanto la soccombenza di [REDACTED] era un evento certo e prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa; parte attrice quindi non aveva nessuna possibilità di veder accolte le domande proposte sulla base di una perizia carente sotto ogni punto di vista, del tutto contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e ad un orientamento consolidato da molti anni di segno contrario all'interpretazione fornita dal perito SDL che, come detto, si è ben guardato dal "certificare" - assumendosene espressamente la responsabilità - il contenuto della stessa.



Mancando l'alea viene a mancare il presupposto di operatività della polizza oggetto di causa e dunque l'indennizzabilità del sinistro.

2.3) La garanzia assicurativa è decaduta in ogni caso per colpa grave della contraente (SDL Centrostudi), che non si è comportata secondo le regole della correttezza e secondo buona fede.

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.

Nella fattispecie la colpa grave di SDL si configura perché la predetta società ha consegnato al proprio cliente una perizia chiaramente inattendibile.

Parte attrice, quindi, dovrà rivolgere le proprie domande non contro Itas Mutua ma contro la SDL stante il grave inadempimento della stessa rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto "Gold", prima tra tutte la consegna di una perizia assolutamente inidonea a supportare le argomentazioni ivi contenute in un giudizio contro l'istituto di credito.

2.4) La convenuta ha contestato il 'quantum' delle richieste avversarie.

Ha rilevato che ITAS non ha evidenza del fatto che il signor ██████ abbia sottoscritto un contratto GOLD con SDL in relazione alla causa promossa contro il suddetto istituto di credito.

Nella fattispecie non è stata fornita la prova dell'esborso dell'importo di € 2.800,00

relativo al costo della perizia SDL, avendo controparte allegato la sola fattura emessa da SDL senza comprovare se, quando e come sarebbe avvenuto il pagamento della stessa (doc. 8 fasc. avversario); ma, prima ancora, non vi è prova che SDL abbia richiesto al signor ██████ l'importo di € 2.800,00 per la redazione della perizia riferita alla causa Unicredit Banca S.p.a., posto che nella fattura prodotta da controparte non vi è alcun riferimento alla stessa.

Quanto alle spese di soccombenza, controparte le indica in € 4.000, non vi è la prova dell'addebito in conto corrente delle stesse, essendo stata allegata una contabile bancaria dalla quale risulta essere stato "ordinato" il relativo bonifico bancario (doc. 6 fasc. avversario), ma non è dato sapere l'esito dello stesso.



Inoltre non è stata allegata alcuna documentazione che attesti l'esborso da parte dell'avv. Poncini e con riferimento alla causa contro Unicredit Banca S.p.a. degli importi, rispettivamente, di € 350,00 a titolo di spese di domiciliazione ed di € 527,00 a titolo di anticipazioni fiscali, che sono stati addebitati nella parcella n. 19 di data 6.10.2014 (doc. 6 fasc. avversario).

Pertanto il sinistro certamente non sarà indennizzabile nella misura richiesta, perché non si può chiedere il rimborso di somme di cui non v'è la prova del loro effettivo esborso o comunque di somme contrarie a quelle previste dal contratto "Gold".

2.5) ITAS ha quindi rassegnato le sopra riportate conclusioni.

3) Con ordinanza datata 03.07.2021 è stato ordinato a ITAS MUTUA Spa, ai sensi dell'art. 210 cpc, la produzione in giudizio dell'originale della polizza, perché la copia allegata dal signor ██████ presentava cancellazioni nella parte relativa alla regolazione del premio, delle quali era necessaria la lettura al fine di valutare la eventuale rilevanza del testo non leggibile.

Il processo è stato contestualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come sopra riportato.

\*

4) La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.

5) Non è fondata l'eccezione di prescrizione opposta dalla Compagnia assicuratrice.

Come osservato dalla difesa di parte attrice, la Compagnia, ai sensi dell'art. 11 della polizza ha assunto a proprio carico il "rischio di soccombenza dichiarata con sentenza".

Non appare pertanto concepibile un termine di prescrizione che decorra anteriormente al verificarsi del rischio oggetto del contratto assicurativo, che può manifestarsi solo con il provvedimento decisorio del giudizio, perché anteriormente alla concretizzazione del rischio non esiste un diritto che possa essere fatto valere.

L'art. 13 della polizza, la cui formulazione lascia perplessi perché è fondata su presupposti giuridici palesemente errati, non può peraltro essere interpretato nel



senso che il termine di prescrizione decorra dalla CTU svolta in causa (o dal momento del rigetto della richiesta di ammissione della stessa con ordinanza), oltre che per essere tale interpretazione inconciliabile con l'evento assicurato (la soccombenza), anche per i seguenti motivi:

- il CTU, nell'ambito di un giudizio, non ha il potere di "cassare" alcunché (l'errore giuridico della formulazione contrattuale è evidente e certo non può giovare alla Compagnia); il CTU offre strumenti di valutazione al giudice, che può sempre motivatamente discostarsi dalle opinioni del Consulente, chiedere integrazioni, disporre una nuova Consulenza d'ufficio; dunque non vi è possibilità di "cassazione" alcuna della perizia di parte prima della sentenza (o dell'ordinanza decisoria, nelle procedure che si concludono con tale provvedimento);

- il giudice può disporre la CTU in qualsiasi momento, anche dopo precisate le conclusioni mediante la remissione della causa in istruttoria; la circostanza che sia stata pronunciata un'ordinanza che non ammette la CTU non è un fatto processualmente definitivo e non consente di desumere (o presumere) che le tesi di una parte siano state "cassate" in favore dell'altra.

5) La Compagnia assicuratrice non può lamentare che la perizia in base alla quale la causa è stata instaurata sia inidonea.

Il signor Altiner non aveva alcun potere di scelta, dovendo contrattualmente avvalersi del legale indicato da SDL.

Si veda in proposito l'art. 12 della polizza:

"Il legale che dovrà seguire la vertenza sarà incaricato dall'assicurato su indicazione di SDL (cioè il cliente è tenuto ad incaricare con procura un professionista tra quelli che collaborano con SDL e che SDL nominerà/indicherà per la gestione delle pratiche di perizia contrattualizzate). ... Qualora il cliente volesse incaricare un legale e/o legali non facenti parte dello staff dei legali selezionati ed indicati da SDL, (sia che ciò avvenga all'inizio dell'incarico sia in corso di vertenza: stragiudiziale, mediativa, giudiziale), ogni copertura assicurativa inerente il presente contratto decadrà rendendo di fatto nulle tutte le presenti coperture".

Non è contestato che il signor Altiner abbia incaricato il legale indicato da SDL.



Non è chiaro dunque cos'altro possa essere a lui richiesto, considerato che non aveva alcuna possibile scelta nel conferimento dell'incarico professionale e che spetta al difensore, perché tale è il suo compito professionale ineludibile, valutare l'adeguatezza dei mezzi di prova e l'idoneità o meno di una perizia di parte ai fini della produzione in giudizio.

La lettura della Compagnia assicurativa dell'articolo 13 della polizza è fuorviante. Per la parte che qui interessa (primo comma) la pattuizione recita:

"L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse "cassare" (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL".

A prescindere dagli errati presupposti giuridici su cui è redatta tale formulazione, dei quali si è già parlato in precedenza, è scritto espressamente che la perizia è fatta redigere da SDL.

Anche sulla redazione della perizia il cliente (nella fattispecie, il signor [REDACTED]) non ha alcuna scelta.

La formula "redatta e certificata" è del tutto generica e non corrisponde ad alcuna particolare forma riconoscibile di redazione della perizia, donde non si comprende in cosa potrebbe consistere la "certificazione", che peraltro poteva essere richiesta unicamente da SDL e, parimenti, unicamente valutata dal legale indicato dalla stessa SDL, al quale il cliente era tenuto a conferire l'incarico.

Il cliente, a tenore di polizza, non ha alcun potere di interloquire sulle modalità di redazione della perizia econometrica (fatta redigere necessariamente da SDL) o sulle modalità di conduzione dell'azione giudiziaria (svolta da un legale necessariamente indicato da SDL).

Dunque la Compagnia assicuratrice, che ha stipulato il contratto di assicurazione con SDL, dovrà rivolgersi a tale società (che non è stata neppure chiamata in causa), ove intenda far valere eventuali inadempimenti contrattuali o difetti di diligenza nella commissione delle perizie e nello svolgimento dei giudizi.

Per quanto possa occorrere, è opportuno comunque ricordare che il cliente/beneficiario della polizza è rimasto del tutto estraneo alla stipula del



contratto assicurativo, con la conseguenza che esso, nel dubbio, si interpreta a suo favore, a norma dell'art. 1370 cc.

6) Parte attrice ha adeguatamente provato gli esborsi sostenuti, dei quali ha chiesto il rimborso a termini di polizza.

Gli interessi sulla somma dovuta decorrono dalla messa in mora avvenuta con PEC del legale del 19.12.2019.

7) Parte convenuta deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese di lite, ivi compresa la fase di mediazione, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell'effettivo valore della stessa e dell'attività processuale svolta in giudizio.

**per questi motivi**

Definitivamente pronunciando nella causa n. 980/2020 RG,  
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:

1) condanna ITAS MUTUA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad [REDACTED] la somma di euro 8.992,80, oltre interessi dal 19.12.2019 al saldo effettivo;

2) condanna ITAS MUTUA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese di lite in favore di [REDACTED] liquidate in complessivi euro 5.235,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre a CPA ed IVA, come per legge.

Belluno, 22/02/2022

Il Giudice - Dott. Paolo Velo

